

# **BVGer D-1818/2024 vom 28. März 2024**

Bundesverwaltungsgericht, 2024-03-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-1818\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1818_2024)

FR: TAF D-1818/2024 du 28 mars 2024

IT: TAF D-1818/2024 del 28 marzo 2024

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso è respinto.

### **E. 2**

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

### **E. 3**

Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

### **E. 4**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.